



# COMITATO REGIONALE BASILICATA

Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale N° 19 del 02/10/2020

## 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

## 2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

## 3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

### 3.1 RIUNIONE SOCIETA' CALCIO A 5 - SERIE C/1

**Martedì 6 ottobre 2020** alle **ore 18.00** presso la Sede del Comitato Regionale Basilicata sita in Via Robert Mallet 1 - Potenza si terrà un incontro con le società partecipanti al Campionato Regionale di Serie C/1 di Calcio a 5 in vista dell'avvio dell'attività. Si prega vivamente di non mancare.

### 3.2 RIUNIONE SOCIETA' CALCIO A 5 - SERIE C/2

**Mercoledì 7 ottobre 2020** alle **ore 18.00** presso la Sede del Comitato Regionale Basilicata sita in Via Robert Mallet 1 - Potenza si terrà un incontro con le società partecipanti al Campionato Regionale di Serie C/2 di Calcio a 5 in vista dell'avvio dell'attività. Si prega vivamente di non mancare.

### 3.3 RIUNIONE SOCIETA' CALCIO A 5 - FEMMINILE

**Lunedì 12 ottobre 2020** alle **ore 18.00** presso la Sede del Comitato Regionale Basilicata sita in Via Robert Mallet 1 - Potenza si terrà un incontro con le società partecipanti al Campionato Regionale Femminile di Calcio a 5 in vista dell'avvio dell'attività. Si prega vivamente di non mancare.

## **\*\* CALCIO A 11 \*\***

### **PROMOZIONE**

#### 3.4 VARIAZIONE GARA

GARA ANGELO CRISTOFARO - MIGLIONICO CALCIO del 4.10.2020

A causa della temporanea indisponibilità del campo di gioco, la gara sopra indicata verrà disputata domenica 4.10.2020 alle ore 15.30 sul campo **Federale di Potenza**.

### **COPPA ITALIA ECCELLENZA**

#### 3.5 FISSAZIONE RECUPERO

1^ giornata di andata

PATERNICUM

BRIENZA CALCIO

COMUNALE PATERNO

7/10/20

18:30

COMITATO REGIONALE BASILICATA

Via Robert Mallet, 1  
85100 Potenza PZ  
Tel 0971 594168/9 Fax 0971.489950

website [www.figcbasilicata.it](http://www.figcbasilicata.it)  
website [www.lnd.it](http://www.lnd.it)  
e-mail [segreteria@figcbasilicata.it](mailto:segreteria@figcbasilicata.it)

SCARICA L'APP UFFICIALE



LND Basilicata App



## 4. DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

4.1 DEFERIMENTO (N.Prot. 002409 /834pfi 19-20/MDL/ps del 21 AGOSTO 2020) MARIO GRANDE, A.S.D. CIRCOLO SPORT VULTUR 1921;

Il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**, composto dagli **Avvocati: Michele Messina - Presidente - Giuseppe Giordano e Rocco Mario Ceraldi - Componenti;**

### PREMESSO

Che il **Procuratore Federale Interregionale** e il **Procuratore Federale Interregionale Aggiunto**, con nota a mezzo **PEC** pervenuta in data **21 AGOSTO 2020**, in relazione ai fatti e agli episodi nella stessa più dettagliatamente riportati, deferivano al **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE-C.R. BASILICATA**:

- Il **Sig. MARIO GRANDE**, *Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Circolo Sport Vultur 1921 all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell'art. 2, comma 1, e dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver pubblicato messaggi a mezzo social network tali da determinare ostilità e per denigrare la società Rotonda Calcio, nonché volti ad esacerbare i rapporti con i sostenitori della predetta compagine in occasione delle gare disputate contro la società Rotonda Calcio nel Campionato di Eccellenza del C.R. Basilicata e in Coppa Italia nella S.S. 2019-2020;*
- La **Società A.S.D. CIRCOLO SPORT VULTUR 1921**, *per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, del C.G.S., per le violazioni ascritte al sig. Mario Grande, Presidente e Legale Rappresentante della Società.*

Che il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** nella seduta del **17 SETTEMBRE 2020**, constatata la regolarità delle comunicazioni ai **Deferiti** a mezzo **PEC** indirizzate, attestava la presenza della **Società A.S.D. C.S. VULTUR 1921** in persona del **Presidente, Dott. MARIO GRANDE**, rappresentati e difesi dall'**Avv. Antonio Domenico Ferrante**, giusta nomina di fiducia ritualmente conferita e in atti prodotta e della **PROCURA FEDERALE** nella persona dell'**Avv. Michele Sibillano**;

Che il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**, una volta verificata l'indisponibilità dei **Deferiti** ad accedere all'ipotesi di applicazione di sanzioni su richiesta delle parti dall'**art. 127 C.G.S. vigente** regolata, dava ingresso alla fase dibattimentale procedendo all'audizione del **Dott. MARIO GRANDE**, il quale ribadiva come la frase "*E adesso viene il bello*", a lui ascritta e non ritrattata, non potesse che essere interpretata in termini meramente goliardici e senza alcuna finalità strumentale, atta, ipoteticamente, a rinfocolare asserite e pregresse, rivalità tra i contendenti Sodalizi;

Che lo stesso **Deferito** confermava come, ogni ulteriore e diversa espressione nel carteggio investigativo richiamata e in atti prodotta, delle quali disconosceva la provenienza, dovesse, comunque, dirsi assolutamente estranea alla sfera di controllo sua e della **Società** da lui presieduta;

Che il **Difensore** di fiducia, **Avv. Ferrante**, riportandosi alla memoria nei termini prodotta, chiedeva l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi raccolte, con conseguente proscioglimento da ogni accusa dei propri Assistiti, precisando, ancora, come il denunciato atteggiamento provocatorio, non avesse sortito alcun effetto, non solo reale, ma neppure potenziale, sia perché scevro di qualsivoglia volontà intimidatoria, sia perché nelle gare di **Coppa Italia** e **Campionato**, entrambe disputatesi a **Rionero in Vulture**, non si erano registrati incidenti di sorta;

Che l'**Avv. Michele Sibillano** per la **PROCURA FEDERALE** illustrava i motivi del **Deferimento** e richiamatili, formulava le seguenti richieste per:

- **MARIO GRANDE**: inibizione per mesi 1(UNO);

- **SOCIETA' A.S.D. CIRCOLO SPORT VULTUR 1921:** comminarsi € 300,00 (TRECENTO/00) di ammenda;

**Tanto premesso,** il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA,** nell'aggiornata udienza del **02 OTTOBRE 2020,** vagliata la propria competenza ed esaminati tutti gli atti relativi al **Deferimento de quo** per i fatti negli stessi riportati e ai **Deferiti** ascritti;

**Accertato** come in sede dibattimentale sia, aldilà di ogni diversa interpretazione, in termini oggettivi emerso che la frase "**E adesso viene il bello**" dal **Presidente** della **ASD C.S. VULTUR 1921, Dott. MARIO GRANDE,** sul proprio profilo *Facebook* postata, dovesse intendersi riferita alla circostanza che il ritorno della gara di **Coppa Italia** tra la predetta compagine e il **ROTONDA CALCIO** si sarebbe giocata in un impianto sportivo (quello di **Rionero in Vulture**) nel quale, contrariamente a quanto accaduto nella partita di andata, disputatasi allo Stadio "**Vulcano**" di **Castelluccio Inferiore** praticamente in assenza di pubblico, ci sarebbe stata una forte e calorosa presenza di sostenitori locali;

**Osservato,** nondimeno, come, la suddetta frase, fosse stata pubblicata a commento di due immagini fotografiche che, comparate tra loro, mostravano, da un lato gli spalti pressoché vuoti del Campo Sportivo "**Vulcano**" di **Castelluccio Inferiore,** teatro di svolgimento della partita di andata e dall'altro, quelli gremiti di tifosi (in occasione di diverso incontro) dello Stadio Comunale "**Corona**" di **Rionero in Vulture** che, avrebbero verosimilmente costituito la cornice coreografica della sfida di ritorno;

**Considerato** come, alla richiamata frase, seppur inserita in un contesto di accesa rivalità sportiva, non possa essere attribuito alcun valore provocatorio o istigatorio e tanto meno oltraggioso, dovendo essere ponderata, in difetto di aggregati spunti ulteriormente aggressivi, quale mera riflessione, dall'accento certamente ironico e tutt'al più inopportuno, riguardo la comparazione dello scenario di pubblico e possibilmente coreografico, nel quale si sarebbe disputata la gara di ritorno;

**Stimato,** come ogni diversa lettura della ridetta espressione debba intendersi, a parere di questo **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA,** in difetto peraltro di oggettivo riscontro, quale esclusivamente e meramente valutativa, certamente avulsa, quindi, dal perimetro fattuale in corso di dibattimento emerso e comunque insufficiente a soddisfare il rigore probatorio che le accuse ai **Deferiti** mosse avrebbe sicuramente imposto;

**Ritenuto,** nondimeno, come, per quel che riflette gli inopportuni commenti seguiti al post del **Dott. MARIO GRANDE** da parte di presunti sostenitori della **VULTUR** sul profilo della **Società** (per vero irreperibili in quanto presumibilmente rimossi, come dalla stessa **PRPCURA FEDERALE** commentato a margine della non del tutto chiara documentazione in atti prodotta), debba escludersi qualsivoglia responsabilità dei **Deferiti,** non soltanto perché a nessun titolo ad essi riconducibili, ma soprattutto in quanto, secondo recente **Giurisprudenza** della **Magistratura Ordinaria,** a cui questo **Collegio** ritiene di doversi uniformare e il cui merito condivide:

"Nel caso di pubblicazione di commenti denigratori o diffamatori sulla bacheca di un utente del social network "Facebook", va esclusa la responsabilità a livello concorsuale del titolare della bacheca stessa, in quanto, l'utente, non è in grado di operare un controllo preventivo sulle affermazioni postate dagli altri utenti e ciò perché, pur scaglionando l'intero panorama normativo, è impossibile rinvenire una qualsiasi norma giuridica che imponga, a quella tipologia di individuo, vale a dire l'utente di Facebook, l'obbligo di attivarsi per evitare la pubblicazione di post diffamatori da parte di terzi (G.I.P. presso il Tribunale di Livorno, ordinanza del 23/02/2017);

**Acclarato,** ancora, come al messaggio del **Dott. MARIO GRANDE** "**E adesso viene il bello**" e a quelli successivi, da altri utenti a commento pubblicati e poi comunque rimossi, non fossero seguiti incidenti, ovvero tensioni tra le opposte tifoserie, vuoi nella partita di **Coppa Italia** che in quella di **Campionato,** a

conferma, in sostanza, di come i rapporti tra sostenitori e partecipanti alle due gare non potessero dirsi ulteriormente e artificiosamente esacerbati o inaspriti dal dibattito sulle bacheche dei *social network* consumatosi;

**Valutato**, in conclusione come, alla sola frase al **Deferito** attribuita e la cui paternità non è stata da questi disconosciuta, pur infelice ed equivocabile in un contesto nel quale sarebbe stato preferibile porre maggiore attenzione alla valorizzazione di profili più marcatamente sportivi, non possa, a parere di questo **Collegio**, venir attribuito alcun significato denigratorio, offensivo, istigatorio o peggio potenzialmente violento, utile a provare la responsabilità dell'autore a fini disciplinari;

P.Q.M.

**IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** così provvede:

- **Rigetta** il Deferimento n. 002409/834pfi19-20/MDL/ps del 21 AGOSTO 2020, per non essere state provate la denunciata violazione degli art. 2, comma 1, e 4, comma 1 C.G.S. da parte del Dott. **MARIO GRANDE**, con conseguente caducazione di ogni ipotesi di responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, C.G.S., in capo alla A.S.D. C.S. **VULTUR 1921** per le violazioni asseritamente ascritte al suo Presidente e Legale Rappresentante;
- **Proscioglie** i Deferiti Dott. **MARIO GRANDE**, Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. **CIRCOLO SPORT VULTUR 1921** all'epoca dei fatti e la stessa Società A.S.D. **CIRCOLO SPORT VULTUR 1921** da ogni accusa nell'atto di Deferimento compendiate.

**IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** Ordina che la presente delibera venga, ai sensi e per gli effetti degli artt. 51 comma 4 e 53 C.G.S. vigente, comunicata alla **PROCURA FEDERALE** nonché alle altre parti interessate presso le sedi ovvero i luoghi di effettiva residenza o domicilio e manda alle **Segreterie** di **C.R.B.** e **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** per le conseguenti attività di loro competenza.

Publicato in Potenza ed affisso all'albo del C.R. Basilicata il 02/10/2020

Il Segretario  
(Rocco Picciano)

Il Presidente  
(Pietro Rinaldi)